



## COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	2	Del	24-03-18
-----------------	---	-----	----------

OGGETTO	Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018.
---------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo**,  
alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **25.05.2014** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	P	GIACINTI MICAELA	P
PIERONI ERMANN0	P	ANSOVINI LUCA	A
MICUCCI ERMANN0	A	CUTRINI DAMIANO	P
MERCORELLI ANTONELLA	P	MAURIZI ORELIA	P
PAZZELLI MORGAN	A	CICCONI MARIA	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PIERONI ERMANN0

FELICIOTTI GIUSEPPINA

CUTRINI DAMIANO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

**Considerato** che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

**Dato Atto** che con il Decreto del Ministero dell'interno 29.11.2017 è stato inizialmente disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 28 Febbraio 2017 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'interno 09.02.2018, detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
  - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
  - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
  - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

**Considerato che:**

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'Autorità competente";
- il generico riferimento all' "Autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

**Dato atto:**

- che la tariffa, ai sensi del comma 11, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- le componenti dei costi ed i criteri per la loro individuazione sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- che nel Comune di Cessapalombo il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dal COSMARI, il consorzio costituito dai comuni della Provincia di Macerata per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il piano finanziario predisposto dal citato consorzio COSMARI, ai sensi del DPR 158/99, con i costi comunali;

**Rilevato** che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 57.077,03 che il Comune deve coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

**Dato atto:**

- che a seguito del sisma questo Comune è stato inserito nell'elenco dei comuni del cratere come gravemente danneggiato, elenco approvato come allegato 1 al D.L. 189/2016;
- che la stima degli immobili dichiarati inagibili totalmente o parzialmente rappresenta circa il 60% delle abitazioni complessive, le cui famiglie risultano evacuate e pertanto esentate dall'obbligo del pagamento della TARI;
- che il mancato gettito relativo al servizio, il cui costo resta invariato secondo la stima effettuata dal Cosmari, gestore del servizio, può essere coperto con contributo a compensazione erogato dallo Stato, stimato in € 34.000,00;

**Visto** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e così articolato:

- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK
- Prospetto riduzioni parte fissa

- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Dato atto** che come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Atteso che** il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

**Viste** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

**Osservato** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

**Tenuto conto** inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**Dato atto** che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Cessapalombo, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 364,12,

moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a **155** determina un fabbisogno standard finale pari a € **56.438,19**;

**Richiamata** la Nota di approfondimento IFEL del 16.02.2018 la quale chiarisce che, per poter confrontare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti con le risultanze del calcolo dei fabbisogni standard, occorre aggiungere a quest'ultimo la voce "costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo", non prevista dal modello di calcolo dei fabbisogni standard che, nella nomenclatura del piano finanziario, è identificata dalla sigla CARC, pari ad € 14.554,00;

**Considerato** quindi che il valore dei fabbisogni standard da prendere in considerazione per il confronto con il Piano Finanziario è pari ad € 70.992,19;

**Rilevato** che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard nella misura del 19,60%;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 09.09.2014 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dopo breve discussione che vede tutti i consiglieri presenti, partecipi e favorevoli all'approvazione della presente proposta;

Procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti	8	Votanti	8	Astenuti	0	Contrari	0	Favorevoli	8
Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano.									

## **DELIBERA**

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nelle seguenti sezioni:

- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK
- Prospetto riduzioni parte fissa

- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3) di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

4) di precisare che il mancato gettito relativo al servizio, il cui costo resta invariato secondo la stima effettuata dal Cosmari, gestore del servizio, può essere coperto con contributo a compensazione erogato dallo Stato, stimato in € 34.000,00;

**Inoltre** in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

<b>Costi servizio TARI</b>	<b>Importo</b>
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche	2.817,00
Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso	14.554,00
Costi generali di gestione	21.320,00
Costi comuni diversi	0,00
Altri Costi(Campagna Informativa )	0,00
Costi d'uso del capitale	1.867,63
<b>Totale COSTI FISSI</b>	<b>40.558,63</b>
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)	0,00
Finanziamenti riduzioni( es.: agricoltori-distanza punto raccolta)	7.000,00
<b>Totale CRT</b>	<b>7.000,00</b>
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	2.943,08
Costi di raccolta differenziata(CRD)	3.596,69
Costi di Trattamento e Riciclo (CTR)	2.978,63
<b>Totale COSTI VARIABILI</b>	<b>16.518,40</b>
Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE	91,00
Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE	9,00
Quantita' di rifiuti prodotta (Kg)	155
Occupante medio per domestiche non residenti	1
Numero residenti	491

**€ 57.077,03**





## COMUNE DI CESSAPALOMBO

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018.
-----------------	---

***PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:***

**- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA**

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

**- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

---

***PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:***

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

---

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario  
f.to DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE  
f.to OTTAVI GIAMMARIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.cessapalombo.mc.it](http://www.comune.cessapalombo.mc.it)) il 29-03-2018

[X] E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

**Cessapalombo li 29-03-2018**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva:

- [x] il 24-03-2018 essendo immediatamente esecutiva

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**Cessapalombo, li 29-03-2018**

**Il Segretario Comunale**  
DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA



*Giuliana Serafini*